

**TRIBUNALE DI LAGONEGRO****IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Luigi Pentangelo****e****IL GD
Dott.ssa Giuliana Trotta****Decreto n. 17/2020**

- Ai giudici togati e onorari
- Ai tirocinanti ex art. 73 di. 69/2013
- Ai Sigg.ri Responsabili delle Cancellerie
e dei Settori Amministrativi
- Al Sig. Dirigente UNEP SEDE
- p.c. Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Potenza
- p.c. Al Sig. Procuratore della Repubblica di Lagonegro
- p.c. Al Sig. Presidente del Cons. Ord. Avvocati di Lagonegro

Oggetto: disposizioni organizzative per la gestione delle attività in materia di procedure concorsuali dopo il D.L. n. 11 dell'8/3/2020

Sommario

1. In Ordine alle prefallimentari ed ai relativi collegi 2
2. In ordine alle aste fallimentari in corso 3
3. Istruzioni operative per i curatori 5

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'articolo 3, comma 1;

Viste i provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 e dal Ministro della salute del 21 e del 22 febbraio 2020;

Visto il provvedimento del Presidente della Corte d'Appello di Potenza prot. n. 18 del 24 febbraio 2019;

visto il decreto 2.3.2020 n. 9 ed il successivo decreto 8.03.2020 n. 11, e sentiti i giudici della sezione ai sensi dell'art. 47 quater ord. Giud. ;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, adottando urgenti misure per un'adeguata gestione delle attività giudiziarie nella sezione fallimentare;

- Tenuto conto della consultazione avuta con il G.D. dott.ssa Giuliana Trotta e lette le linee guida dallo stessa predisposte, che integralmente vengono trasfuse nel corpo del presente decreto e dalla stessa sono congiuntamente firmate;

adottano

le seguenti disposizioni per la gestione delle attività in materia di procedure concorsuali dopo il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020:

1. In Ordine alle prefallimentari ed ai relativi collegi

considerata la disposizione in ordine alla creazione di un periodo cuscinetto, simile alla sospensione feriale estiva, che va dal giorno 9 marzo al 22.03.2020 compreso, di cui al primo comma del citato decreto n. 11, e la necessità di successiva riorganizzazione del lavoro prevista osserva che:

Parte della materia trattata dalla sezione, può rientrare nella eccezione disposta dall'art. 2 lettera g numero 1 del decreto: cioè in tutti quei procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e si tratta segnatamente delle istruttorie prefallimentari e delle conseguenti dichiarazioni di fallimento.

Si dà atto, tuttavia, che l'eccezione di cui alla lettera g n.1 si realizza solo quando la urgenza viene attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt. 6 e 7 l.f. dal delegato del Presidente del Tribunale per i ricorsi nuovi, o dal giudice delegato in caso di procedura

prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente.

Perché tale pronuncia avvenga, occorre che *ictu oculi* sia evidente l'urgenza, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando (questione per lo più rilevabile d'ufficio) , o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro, eventualità che non può che essere segnalata il ricorrente, naturalmente in via telematica poiché è inibito l'uso di qualsiasi cartaceo.

In assenza di tali elementi visibili, anche le prefallimentari saranno rinviate dopo il 22 marzo 2020 con una certa elasticità del differimento, essendo prevedibile che lo spazio dei rinvii debba essere mantenuto fluido nella entità e nei tempi, essendo sconsigliabile fare rinvii troppo corti che rischiano di essere reiterati più volte.

I giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii.

Analoga politica verrà adottata per la trattazione dei concordati ex 161 sesto comma, e per le udienze ai sensi degli artt. 162 , 173, 179, 180.

Per le udienze che si devono celebrare, è ammesso che i difensori che lo ritengano depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire ma si rimettono agli scritti, l'udienza deve però tenersi, nel caso di prefallimentare, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiarino via mail di rimettersi o di rinunciare.

Per le pronunce collegiali in materia di procedure minori si ribadisce che si adotterà analoga condotta, pertanto se urgente in base ai rilievi delle parti, sarà celebrata, altrimenti rinviata.

2. In ordine alle aste fallimentari in corso

Premesso che la sezione reputa che la situazione contingente di allarme e preoccupazione per il futuro anche del Paese sia idonea a incidere sulla possibilità di raggiungere il giusto prezzo ex art. 108, falsando il mercato per l'incertezza, l'ovvia accentuata difficoltà di accedere al credito, finendo per poter favorire concentrazioni economiche speculative, rilevato che tale tendenza debba essere ostacolata e repressa, e considerato che ragionevolmente per iniziare il

riequilibrio vi sia necessità di un periodo maggiore di soli quindici giorni di cui al decreto n. 11 ;

Premesso altresì che appare significativo che il decreto n. 11 abbia scelto di disciplinare le udienze civili e penali assegnando ai capi degli uffici, di concerto colle autorità sanitarie, ampi poteri organizzativi , suggerendo varie modalità al fine di evitare assembramenti e presenze in Tribunale , addirittura consentendo, fra le altre possibili misure, il rinvio a dopo il 31 maggio 2020;

Ritenuto che non si possa trascurare la situazione di coloro che collaborano fuori dall'udienza civile col Giudice delegato, nella redazione di perizie, visione delle strutture in vendita, nella celebrazione delle vendite, ricezione buste, apertura delle stesse ecc. (periti, custodi, coadiutori, curatori, società specializzate ecc,) che pertanto si ritiene di dover differire in generale le aste per il periodo in esame c.d. cuscinetto, come segue:

sospensione delle attività di perizia che necessitano di accesso ai pubblici uffici e non possano essere svolte in via telematica sino al 31.05.2020, con redazione medio tempore delle attività diverse possibili;

sospensione dell'attività di visita degli immobili abitati sino al 31.5.2020, per gli immobili non abitati il curatore si premurerà di scaglionare le visite;

Si deve poi distinguere tra le aste già autorizzate, quelle che non hanno ancora eseguito la pubblicazione e quelle che invece hanno già avuto la pubblicazione sul PVP.

Le prime, non ancora pubblicate dovranno semplicemente essere differite oltre il 31.05.2020, revocando la pubblicità non ancora eseguita se già disposta. Il curatore in tal caso potrà procedere in autonomia a tale attività, semplicemente comunicandola al giudice, se la vendita è stata delegata, laddove l'asta sia stata fissata dinanzi al G.D. il curatore depositerà apposita istanza di rinvio.

Per le aste per le quali vi è già stata pubblicazione sul PVP e sui siti e giornali, la sezione, raggiunta la convinzione che non vi è paragone tra i valori in gioco, perdita in termini economici per la procedura e tutela della salute, richiamando l'esigenza di riequilibrare il

mercato di cui sopra, si dà quale linea guida l'indirizzo di rinviare anche tali aste, e per migliore organizzazione oltre il 31.05.2020;

Eccezionalmente, per le aste già pubblicate ove sono state raccolte offerte in busta chiusa, si dispone di differire solo la data di celebrazione della gara, comunque, all'interno del limite di 120 giorni di cui all'art. 571 c.p.c. , essendo la offerta irrevocabile per legge all'interno di tale lasso di tempo, previa pubblicità solo sui siti e sul PVP per informare i depositanti.

3. Istruzioni operative per i curatori

Oltre ai rinvii delle udienze che verranno comunicati dai giudici e le linee di condotta per le aste di cui sopra,

Si chiarisce che:

tutti i termini in scadenza nel periodo cuscinetto si prorogano di 15 giorni (rel. 33, periodiche e non, progetti di liquidazione, supplementi agli stessi, per le verifiche il differimento del deposito dello stato passivo in progetto, ove non già eseguito, sarà collegato alla data del rinvio disposto dal giudice);

Per i mandati si specifica che dal 10.3.2020 in avanti i mandati dovranno essere presentati solo in via telematica. Ciò vale per tutte le procedure compresi i concordati.

I curatori, in particolare, avranno cura di depositare apposita istanza in telematico, in seguito la Cancelleria provvederà a redigere il relativo mandato di pagamento che a sua volta caricherà nell'apposito fascicolo telematico, come atto non codificato, per l'autorizzazione da parte del G.D.

Tale modalità intende temporaneamente disciplinare l'emissione dei mandati di pagamento in attesa che la sezione determini appositi modelli che saranno poi trasmessi ai curatori i quali potranno procedere al deposito in autonomia, senza interferire coi lavori di Cancelleria.

Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi al Funzionario della sezione fallimentare Dott. Luigi Mandara.

Per quanto riguarda i mandati non evasi e richiesti sino al 9.03.2020, ancora predisposti in cartaceo, si dispone di non reiterare la

richiesta, i ricorsi verranno gestiti, il provvedimento autorizzatorio emesso, ma non essendo possibile la lavorazione cartacea sino al termine del periodo di sospensione, 22.03.2020 compreso, essi potranno essere ritirati secondo l'ordine scaglionato che verrà comunicato dalla cancelleria, al fine di evitare assembramenti.

Manda

all'ufficio di Presidenza affinché il presente provvedimento:

- sia comunicato ai destinatari indicati in epigrafe;
- sia pubblicato nel sito web del tribunale;
- sia affisso negli spazi a ciò destinati.

Si invita

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler diffondere il presente provvedimento tra gli avvocati del foro di Lagonegro.

Lagonegro, 11 marzo 2020

IL GD

(Dott.ssa Giuliana Trotta)



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(dott. Luigi Pentangelo)

